

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "SCHÜTZENKOMPANIE FLEIMSTAL"

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, ADESIONE, DURATA

Articolo 1

Denominazione

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e degli articoli 14 ss. del Codice civile, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "SCHÜTZENKOMPANIE FLEIMSTAL", di seguito indicata con i termini "Associazione" o "Compagnia".
2. Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "SCHÜTZENKOMPANIE FLEIMSTAL APS" oppure "COMPAGNIA SCHÜTZEN DELLA VAL DI FIEMME Associazione di promozione sociale" oppure "SCIZERI DE FIEM APS".
3. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede legale

1. La sede legale dell'Associazione è fissata nel comune di CASTELLO - MOLINA DI FIEMME. L'eventuale variazione della sede legale, nell'ambito del comune di Castello - Molina di Fiemme, non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera della "Giunta dei Comandanti" e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. La "Compagnia" potrà istituire sedi o sezioni secondarie all'interno della provincia di Trento.

Articolo 3

Adesione alla Federazione

1. La "Compagnia" aderisce alla "FEDERAZIONE COMPAGNIE SCHÜTZEN DEL TIROLO MERIDIONALE".
- La "Compagnia", nel contesto della propria attività, si avvale anche delle indicazioni fornite dalla Federazione a cui aderisce, pur nel rispetto della propria autonomia fiscale, giuridica e amministrativa.

Articolo 4

Durata

1. La durata della "Compagnia" è a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO SECONDO

SOCI E AMICI SOSTENITORI

Articolo 5

Ammissibilità e composizione

1. Possono essere ammessi a “Soci” della “Compagnia” solo le persone fisiche. Per gli “amici sostenitori” non vi sono vincoli.

SOCI. La “Compagnia” Schützen si compone di:

SOCI SCHÜTZEN in COSTUME.

SOCI JUNIORES (JUNGSCHÜTZEN) in COSTUME.

SOCI VIVANDIERE (MARKETENDERINNEN) in COSTUME.

SOCI ONORARI e UFFICIALI ONORARI in COSTUME.

2.1 Sono: “*Soci Schützen in costume*” i maschi con più di sedici anni, “*Soci Juniores in costume*” i ragazzi di ambo i sessi fino a sedici anni, “*Soci vivandiere in costume*” le femmine con più di sedici anni, “*soci onorari e ufficiali onorari in costume*” chi ha acquisito particolari meriti nei confronti della “Compagnia”.

Tutti i soci in costume sono definiti “soci attivi” e sono inseriti nell’elenco dei “soci attivi”. I “soci onorari e ufficiali onorari in costume” mantengono il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo nel caso in cui abbiano provveduto al versamento della quota associativa annuale. I diritti di voto e di elettorato attivo e passivo sono esercitati dai soci “attivi” maggiori di età; i soci attivi minori di età, tramite colui che ne esercita la potestà genitoriale, esercitano i diritti di voto e di elettorato attivo.

3. AMICI SOSTENITORI. Si distinguono in:

AMICI SOSTENITORI ONORARI.

AMICI SOSTENITORI.

3.1 Sono: “*amici sostenitori onorari*” le persone giuridiche e fisiche che non portano il costume ma che hanno acquisito particolari meriti nei confronti della “Compagnia”. Essendo un riconoscimento della “Compagnia” verso terzi, questo non comporta l’automatica acquisizione dello stato di “socio attivo” e perciò essi non assumono diritti e/o obblighi previsti dal presente statuto; “*amici sostenitori*” le persone giuridiche e fisiche che non portano il costume, ma che attraverso una “erogazione liberale” intendono sostenere l’attività della “Compagnia”. Questo non comporta l’automatica acquisizione dello stato di “socio attivo” e perciò essi non assumono diritti e/o obblighi previsti dal presente statuto.

Entrambi sono inseriti nell’elenco degli “amici sostenitori”.

4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Articolo 6

Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio

1. Non possono far parte della “Compagnia”, e qualora ne facciano parte, decadono per esclusione, i soggetti che:

a) siano, a giudizio della “Giunta dei Comandanti”, inadempienti verso la “Compagnia” o abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti;

b) svolgano, a giudizio della “Giunta dei Comandanti”, attività in contrasto con gli scopi della “Compagnia” stessa.

Art. 7

Procedura di ammissione a Socio

1. Per aderire alla “Compagnia” si richiedono i requisiti di buona condotta, unita alla consapevolezza di appartenere per sentimenti e aspirazioni alla gente Tirolese della Provincia e un impegno a rispettare gli statuti e le decisioni sia della “Compagnia” di appartenenza che della “Federazione Compagnie Schützen del Tirolo Meridionale”, nonché a partecipare alla vita associativa.
2. Per l’ammissione a “socio attivo” l’aspirante socio deve presentare una domanda scritta indirizzata alla “Giunta dei Comandanti” che vaglierà tale richiesta, entro il termine di 90 giorni. La “Giunta dei Comandanti” potrà accogliere la domanda, ovvero richiedere al nuovo aspirante socio attivo di trascorrere un periodo di prova di tre mesi nel quale è autorizzato a partecipare, senza diritto di voto, a tutte le riunioni, e/o manifestazioni. Trascorso tale termine la “Giunta dei Comandanti” delibererà, sull'idoneità o meno a far parte della “Compagnia” stessa come “socio attivo” a tutti gli effetti e con diritto a indossare il costume. L’accoglimento della domanda è comunicato per iscritto al nuovo associato entro i trenta giorni successivi alla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro degli associati. In caso di diniego, tale provvedimento motivato dovrà essere comunicato all’associato entro o non oltre i trenta giorni successivi alla deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata alla Giunta dei Comandanti a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
3. La qualifica di “socio attivo” in costume si perfeziona con la corresponsione di una quota associativa annuale.
4. La quota va versata all’atto dell’ammissione e, per gli esercizi sociali successivi, entro il 31 marzo di ogni anno.
5. La quota e i contributi associativi non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Art. 8

Diritti e doveri dei Soci

1. Il Socio che, a norma delle disposizioni precedenti, è stato ammesso nella “Compagnia” è iscritto nell’elenco dei “Soci attivi” ed esercita i diritti e doveri sociali che sono:
 - a) Il diritto di partecipare all’Assemblea Generale, ed esercita il diritto di voto, purché abbia adempiuto ai suoi doveri, secondo quanto stabilito dallo statuto ed eventuali regolamenti e disciplinari approvati dall’Assemblea.
 - b) Il diritto di usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla “Compagnia” ai propri “Soci attivi” nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali.
 - c) Il diritto di prendere visione del bilancio annuale e della relazione degli amministratori e nella sede della “Compagnia”, durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o indicazioni riferenti alla gestione della “Compagnia”.
 - d) diritto di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
 - e) Il diritto di indossare pubblicamente il costume proprio della “Compagnia”.
 - f) In caso di decesso, il socio attivo ha diritto agli onori della “Compagnia”.
- L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta

eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dal presente Statuto.

Il “Socio attivo” ha l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e della “Federazione compagnie Schützen del Tirolo Meridionale”; di collaborare al buon andamento della “Compagnia”, operando con essa, partecipando all'Assemblea e favorendo in ogni modo gli interessi della “Compagnia”.

Il “socio attivo” è tenuto ad assolvere i suoi impegni nei confronti della “Compagnia” e della Federazione, pagando puntualmente la quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea Generale. Egli partecipa alle manifestazioni ed esercitazioni della “Compagnia”. Ogni “socio attivo” deve giustificare la propria assenza. In casi particolari e a giudizio del “Capitano”, il “socio attivo” può essere esonerato per un certo periodo dal partecipare alle esercitazioni e/o manifestazioni.

2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

3. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 9

Domiciliazione dei Soci

1. Il “Socio attivo”, per quanto concerne ogni rapporto con la “Compagnia” e a ogni effetto di legge e del presente Statuto, si ritiene domiciliato all'indirizzo risultante nell'elenco dei Soci.

Art. 10

Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di “Socio attivo” si perde col decesso, recesso, con la morosità e con l'esclusione.

Art. 11

Recesso del Socio

1. Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il “Socio attivo” ha diritto di recedere dalla “Compagnia” per dimissioni volontarie.

Il recesso non può essere parziale.

3. La relativa comunicazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata e/o raccomandata a mano diretta alla “Giunta dei Comandanti”.

Il recesso produce effetto immediato.

Il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il “Socio attivo” abbia adempiuto a tutte le sue obbligazioni verso la “Compagnia”.

L'eventuale riammissione in seno alla “Compagnia” dovrà necessariamente passare attraverso una nuova domanda scritta e indirizzata alla “Giunta dei Comandanti” seguendo l'iter previsto per l'ammissione del nuovo “Socio attivo” di cui all'Art. 7 del presente statuto.

Art. 12

Esclusione del Socio

1. La “Giunta dei Comandanti”, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, pronuncia l'esclusione del “Socio attivo”:

a) Che, riguardo a gravi inadempienze, abbia costretto la “Compagnia” ad assumere provvedimenti per l'adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;

Che in qualunque modo abbia arrecato danno alla “Compagnia”.

Che svolga attività in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto;

Che si sia reso gravemente inadempiente agli obblighi derivanti dallo Statuto della “Compagnia”

o di quello della “Federazione Compagnie Schützen del Tirolo meridionale”, dai regolamenti o dalle deliberazioni sociali.

Spettano al “Capitano” della “Compagnia” le competenze di cui all’articolo 39 dello statuto, in termini di richiamo, sospensione e deferimento.

Il provvedimento di esclusione è comunicato al “Socio attivo”, previa motivazione, con lettera raccomandata e/o raccomandata a mano, entro trenta giorni dalla data dell’avvenuta deliberazione, ed è immediatamente esecutivo. Il “Socio attivo” può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, alla Assemblea generale dei “soci attivi”, la cui pronuncia è inappellabile e deve essere effettuata entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Nel periodo intercorrente tra il provvedimento della “Giunta dei Comandanti” e la delibera assembleare, il socio ricorrente si intende sospeso, escludendo l’esercizio dei diritti previsti per i “soci attivi”. Tuttavia, il socio escluso può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

3. Rimane fermo il diritto, in caso di rigetto del ricorso da parte dell’Assemblea generale dei “soci attivi”, di esercitare il ricorso all’autorità giudiziaria entro i termini di legge.

4. Il socio che non provvede al versamento della quota nei tempi previsti dall’art. 7, e ferma la preventiva comunicazione scritta ai soci ad ottemperare con congruo preavviso, si intende decaduto e può presentare una nuova domanda di adesione all’Associazione ai sensi dell’articolo 7 del presente statuto.

Art. 13

Liquidazione della quota del Socio

1. In nessun caso è prevista la restituzione del valore della quota associativa versata nell’anno in corso o negli anni precedenti.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati dalla Compagnia, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

TITOLO III

OGGETTO SOCIALE – OPERATIVITÀ

Art. 14

Oggetto sociale

1. L’Associazione è libera, indipendente, apolitica, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei settori di cui all’articolo 5, comma 1, lett.f) e i) del D.Lgs. n.117/2017.

3. Scopi della “Compagnia” sono:

a) la riproduzione, la cura e il mantenimento della tradizione degli Schützen Tirolesi e delle usanze a essi connesse, nonché la promozione e la difesa delle tradizioni locali nell’odierno contesto sociale;

b) l’azione e la tutela del patrimonio storico-culturale del Tirolo con speciale riferimento a quello del Tirolo Meridionale;

c) la cura e la protezione dell’ambiente naturale e delle caratteristiche peculiari della nostra terra;

d) la pratica dell’esercizio del tiro a segno come momento di pacifico riferimento storico, attività sportiva, svago e motivo di aggregazione sociale;

e) la crescita culturale, morale e civile dei soci e della collettività, nel rispetto dei principi e valori di tolleranza e pacifica convivenza tra gli uomini, indipendentemente da diversità di opinioni, ideologie, lingua, culto o razza;

f) il contrasto alle ingiustizie sociali, in qualsiasi ordine e grado, con espressioni di solidarietà umana, sociale, fisica ed economica.

3. Le finalità della Compagnia potranno essere perseguite attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- organizzare convegni, conferenze, seminari e incontri sui temi storico – culturali, tradizionali, giurisdizionali e civili degli Schutzen;
- organizzare e partecipare ad eventi e manifestazioni a carattere storico – culturale e tradizionale, con specifico riferimento al patrimonio del Tirolo;
- organizzare manifestazioni sportive, a valenza storico – aggregativa, con particolare riferimento alla pratica del tiro a segno;
- organizzare campagne pubbliche di sensibilizzazione;
- istituire e gestire l'acquisizione, la raccolta e la catalogazione di materiale correlato ai temi storico – culturali, tradizionali, giurisdizionali e civili degli Schutzen, anche di tipo informatico e audiovisivo;
- collaborare con altre Associazioni ed enti titolari di finalità di utilità e di solidarietà sociale, con specifico richiamo alla “Federazione Compagnie Schutzen Tirolo Meridionale”;
- collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati;
- ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. L'Associazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

5. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

6. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito Registro dei volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

7. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

8. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

9. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

10. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

11. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il

numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 15

Operatività nella zona di competenza territoriale

1. Le attività della "Compagnia" avranno luogo in modo prevalente entro i confini del Tirolo storico e dell'Euregio con specifico riferimento al territorio della provincia di Trento.

TITOLO IV

PATRIMONIO – ENTRATE

Art. 16

Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da:

a) Beni mobili e immobili che diverranno di proprietà della "Compagnia";
Eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
Donazioni, lasciti e legati.

Art. 17

Entrate

1. Le entrate della "Compagnia" sono costituite da:

a) Quote associative;
Contributi di enti pubblici;
Entrate derivanti da manifestazioni o partecipazioni a esse, anche di carattere promozionale;
Erogazioni liberali di "soci attivi" e di terzi;
Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 18

Organi sociali

1. Organi sociali della "Compagnia" sono:

a) L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ATTIVI (o Assemblea)
LA GIUNTA DEI COMANDANTI (o Consiglio Direttivo).

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute, e analiticamente documentate, in ragione dell'incarico ricoperto. E', quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

TITOLO VI

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ATTIVI

Art. 19

Compiti e convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci attivi è l'organo sovrano dell'Associazione, è "Ordinaria" e "Straordinaria", ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

1.1 Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) La ricezione, accettazione e approvazione dei rapporti del Capitano, della "Giunta dei Comandanti" e del "Cassiere" e del "Custode dei beni"; la ricezione, accettazione e approvazione del bilancio consuntivo.

Il conferimento del titolo di "Ufficiale Onorario" e "Socio Onorario" in costume, su proposta della "Giunta dei Comandanti". La nomina è conferita con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

La determinazione delle quote associative per i soci attivi;

Impartire le direttive per l'attività della "Compagnia" (esercitazioni e manifestazioni);

La decisione in merito al ricorso dei soci;

Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea.

- g) L'elezione, il rinnovo e la revoca degli organi sociali.
- h) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

1.2 Spetta all'Assemblea straordinaria:

- a) Le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto.

Deliberare lo scioglimento della "Compagnia", la sua trasformazione, fusione, o scissione, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri. I liquidatori possono essere revocati e sostituiti da altri con decisione dell'Assemblea ordinaria a maggioranza semplice.

L'Assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei "Soci attivi", e le sue deliberazioni obbligano i "Soci attivi" ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate dal Capitano, su decisione del "Capitano" o/e della maggioranza della "Giunta dei Comandanti", oppure su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In dette ipotesi, il "Capitano" provvede alla convocazione entro i trenta giorni successivi, salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del Codice civile.

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate presso la sede della "Compagnia" o in altro luogo, ubicato in provincia di Trento, indicato mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, in prima e seconda convocazione, esposto presso la sede sociale della "Compagnia". La "Giunta dei Comandanti" può disporre che l'avviso sia inviato o recapitato ai "Soci attivi". L'adunanza di

seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'avviso di convocazione va esposto almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 20

Rappresentanza in Assemblea

1. Può intervenire all'Assemblea e ha diritto di voto il "Socio attivo" iscritto nel Libro dei Soci da almeno tre mesi. Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. Gli associati minorenni, titolari del diritto di voto e di elettorato attivo, sono rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale e concorrono alla costituzione dei quorum costitutivo e deliberativo.-

2. Ogni "Socio attivo" ha diritto a un voto e non sono ammesse deleghe.

3. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Art. 21

Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è presieduta dal "Capitano" o in caso di sua assenza dal Vice o in caso d'impedimento di quest'ultimo, l'Assemblea procede alla nomina del Presidente.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea; per constatare se questa si sia regolarmente costituita e in un numero valido per deliberare; per dirigere e regolare la discussione e per accertare il risultato delle votazioni.

Il Presidente ha diritto di farsi assistere da persone di propria fiducia, anche se non Socio, riguardo alla materia oggetto della trattazione.

L'Assemblea su proposta del Presidente nomina fra i "Soci attivi" due o più "Scrutatori" e un "Segretario".

Art. 22

Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà dei soci "attivi" aventi diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria, in materia di modifiche statutarie, è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento in proprio di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

Se nel momento stabilito l'Assemblea ordinaria non fosse completa per poter deliberare, essa è automaticamente convocata, per almeno il giorno successivo. In seconda convocazione e nella stessa sede, e può regolarmente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Se nel momento stabilito l'Assemblea straordinaria, in materia di modifiche statutarie, non fosse completa per poter deliberare, essa è automaticamente convocata per almeno il giorno successivo

in seconda convocazione e nella stessa sede, e può regolarmente deliberare con la presenza di almeno un terzo + 1 dei “Soci attivi” aventi diritto al voto ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci “attivi”, in sede di Assemblea straordinaria.

Art. 23

1. Nelle elezioni alle cariche sociali è eletto chi riporta il maggior numero di voti; a parità di voti si provvederà al sistema del ballottaggio.

Le votazioni hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano, con prova e controprova.

Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l’Assemblea, su proposta del Presidente, deliberi con la maggioranza dei due terzi dei presenti di procedere con voto palese.

In caso di voto segreto, il “Socio attivo” interessato può fare risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.

5. Tutte le cariche sono esercitate a titolo gratuito.

Art. 24

Proroga dell’Assemblea

1. Qualora la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l’Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all’adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l’Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 25

Assemblea Ordinaria

1. L’Assemblea Ordinaria dei “soci attivi” è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno dal “Capitano”, per l’approvazione del bilancio consuntivo, ed è sovrana nelle sue decisioni.

Art. 26

Verbale delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal “Segretario” e dagli scrutatori eletti, altresì inserito nel Libro verbali dell’Assemblea dei soci.

I verbali delle Assemblee fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

TITOLO VII

GIUNTA DEI COMANDANTI

Art. 27

Giunta dei Comandanti

1. La “Giunta dei Comandanti” è così composta:

- a) CAPITANO (HAUPTMANN), o Presidente;
- b) TENENTE (OBERLEUTNANT), o Vice Presidente;
- c) SOTTOTENENTE ALLA BANDIERA e SOTTOTENENTE di SQUADRA (LEUTNANT)
- d) ALFIERE (FAHNRICH)

- e) ISTRUTTORE (OBERJAGER)
- f) SEGRETARIO;
- g) CASSIERE;
- H) CUSTODE DEI BENI.

La “Giunta dei Comandanti” dirige l'attività della “Compagnia”, è l'organo amministrativo dell'Associazione, e decide in tutti i campi, ordinari e straordinari, che non sono riservati ad altri organi.

La “Giunta dei Comandanti” è quindi composta da sei a otto consiglieri. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo. Almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

3. La Giunta dei Comandanti nomina al proprio interno le cariche previste nel presente articolo, ivi compresa quella del “Capitano.

3. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;

sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al comma 2 del presente articolo;

perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.10 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per procedere a nuova elezione. I consiglieri eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata nelle modalità e nei termini di cui al comma successivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 28

Competenze di carica e competenze generali

1. Il “Capitano” ha la presidenza nelle Assemblee generali, nelle riunioni e nella “Giunta dei Comandanti”. Egli rappresenta la “Compagnia” verso i terzi e in giudizio, la comanda durante le manifestazioni e le esercitazioni, prende tutte le opportune decisioni in merito al suo buon funzionamento.
 - Il “Tenente” sostituisce il Capitano in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo.
 - “Sottotenente alla Bandiera” ha la responsabilità della Bandiera della “Compagnia”; nel caso la “Compagnia” fosse divisa in squadre (ogni squadra deve avere almeno venti uomini o frazione superiore a dieci) esse saranno dirette da un “Sottotenente di squadra”, ognuno agli ordini diretti del Capitano.
 - “L’Alfiere” della “Compagnia” porta la bandiera durante le esercitazioni e manifestazioni.
 - “L’istruttore” cura l’addestramento formale della “Compagnia”.
 - Il “Segretario” redige le scritture della “Compagnia” e tiene i protocolli delle riunioni e delle sedute, nonché conserva i Libri sociali. Tutti i deliberati devono essere sottoscritti dal “Capitano” e dal “Segretario” verbalizzante.
 - Il “Cassiere” amministra i fondi della “Compagnia”, compila i bilanci, i rendiconti ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili.
 - Il “Segretario” e il “Cassiere” partecipano a tutte le riunioni degli organi sociali.
 - Il “Custode dei Beni” cura la custodia dei beni mobili ed eventualmente immobili, anche in locazione alla “Compagnia”. Al bilancio e rendiconto predisposti dal “Cassiere”, deve essere allegato un inventario aggiornato dei beni e delle dotazioni redatto e controfirmato dal “Custode dei Beni” stesso.
10. Il Consiglio Direttivo ha, in particolare, ha il compito di:
- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- nominare e revocare le cariche interne;
- decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- deliberare la convocazione dell’Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
- deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Art. 29

Convocazione della Giunta dei Comandanti

1. La “Giunta dei Comandanti” è convocata dal “Capitano”, o da chi lo sostituisce, di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Giunta stessa. In tale caso, il “Capitano” vi provvede entro i trenta giorni successivi. La convocazione deve essere effettuata per iscritto, almeno sette giorni prima della data della riunione.

Art. 30

Deliberazioni della Giunta dei Comandanti

1. La “Giunta dei Comandanti” è presieduta dal “Capitano” ed è validamente costituita quando siano presenti più della metà dei componenti in carica.
- Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In difetto di convocazione formale, o in inosservanza dei termini di preavviso, sono ritenute valide le adunanze cui partecipano tutti i componenti. Non sono ammesse deleghe.
- Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 31

Verbale delle deliberazioni della Giunta

1. Delle adunanze e delle deliberazioni della “Giunta dei Comandanti” deve essere redatto verbale che, iscritto in apposito Libro o tramite sistemi digitali, deve essere firmato dal “Capitano” o da chi lo sostituisce e dal “segretario”.
- Il Libro dei Verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal “Capitano”, fanno prova delle riunioni della “Giunta dei Comandanti” e delle deliberazioni assunte.

TITOLO VIII

ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONI DA PARTE DEGLI ESPONENTI SOCIALI

Art. 32

Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali e responsabilità degli organi sociali

1. I componenti della “Giunta dei Comandanti” non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la “Compagnia”, se non previa deliberazione della “Giunta dei Comandanti” assunta all'unanimità.
2. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
3. I Consiglieri e i direttori generali, rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 33

Libri sociali

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO IX

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Art. 34

Rappresentanza e firma sociale

1. La rappresentanza attiva e passiva della "Compagnia" di fronte ai terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell'art. 28, al "Capitano" o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

La sottoscrizione del "Capitano" o di chi ne fa le veci, apposta sotto la ragione sociale, impegna la "Compagnia" di fronte ai terzi senza bisogno di altra formalità.

La rappresentanza della "Compagnia" e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dalla "Giunta dei Comandanti" anche a singoli componenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti.

La "Giunta dei Comandanti", inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche a terzi, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

TITOLO X

BILANCIO

Art. 35

Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio la "Giunta dei Comandanti" procede, entro 30 giorni, alla redazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'andamento della gestione sociale. Il bilancio consuntivo viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci "attivi" entro il 30 di aprile.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

TITOLO XI

SCIoglimento DELLA COMPAGNIA

Art. 36

Scioglimento e liquidazione della "Compagnia"

1. Se la "Compagnia" viene, per qualunque causa, sciolta, posta la nomina di uno o più liquidatori, l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Art.37

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

TITOLO XII

NORME DISCIPLINARI

Art. 38

Norme disciplinari

1. Con l'adesione alla "Compagnia", il "socio attivo" garantisce l'osservanza alle seguenti norme disciplinari e a quelle contenute nello statuto della Federazione Compagnie Schützen del Tirolo Meridionale. Le infrazioni contro le norme dello statuto sono pronunciate dal "Capitano" della "Compagnia", secondo la gravità dell'atto stesso e possono essere:

a) Richiamo scritto.

La temporanea sospensione a partecipare all'attività della "Compagnia" e il deferimento alla "Giunta dei Comandanti".

La "Giunta dei Comandanti" decide entro dieci giorni dal recepimento della comunicazione del "Capitano", con i seguenti provvedimenti:

a) La riammissione in servizio

La sospensione dal servizio fino a tre anni

L'espulsione dalla "Compagnia".

La sospensione dal servizio adottata dal "Capitano" ha immediata efficacia dal momento della decisione. Se impartita verbalmente, deve essere confermata per iscritto entro cinque giorni, pena la decadenza della sua validità. La "Giunta dei Comandanti" deciderà se convalidare la decisione di sospensione e/o prendere eventuali altri provvedimenti in merito.

La notifica del provvedimento deve avvenire per lettera raccomandata e/o raccomandata a mano.

5. Contro la sospensione o l'espulsione, l'interessato potrà opporre ricorso nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 12 del presente statuto.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 39

Disposizioni generali

Il costume del "socio attivo" acquistato con l'aiuto finanziario della "Compagnia" rimane in possesso della "Compagnia" stessa. In seguito a dimissioni o a provvedimenti di espulsione, il "socio attivo" deve restituire immediatamente il costume e le parti accessorie di esso di cui non sia personalmente proprietario. Le parti di costume acquistate con fondi del "socio attivo" restano in possesso dello stesso. Ogni "socio attivo" ha il dovere di mantenere il costume pulito e in buon ordine, avendo cura di sostituire le parti deteriorate.

La "Giunta dei Comandanti" e/o il "Capitano", a loro insindacabile giudizio, stabiliscono quando si può portare il costume. Non sono ammesse deroghe di nessun genere. Il contravventore é

passibile di provvedimento disciplinare in base alle norme stabilite dall'art. 38 del presente statuto. Chi è stato espulso, o abbia esercitato il diritto di recesso, non avrà più il diritto di indossare pubblicamente il costume.

~~passibile di provvedimento disciplinare in base alle norme stabilite dall'art. 38 del presente statuto. Chi è stato espulso, o abbia esercitato il diritto di recesso, non avrà più il diritto di indossare pubblicamente il costume.~~

Presidente e Capitano

Heber Rudolf

Vice Presidente e Tenente

Alm hls

TENENTE ALLA BANDIERA - CONSIGLIERE

Dellotto Alessand

Segretario/a

Valeria Rdu

data approvazione

24.10.2022

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CAVALESE
REGISTRATO IL 3.2.2023 AL N. 42 SERIE 3
RISCOSSI € _____ EURO _____
DI CUI € _____ PER IPOTECARIA _____
PAGAMENTO IN DATA _____ AZIENDA _____ CAB _____
Esente l'upta di 19.11.20 e l'upta di bollo

Simonetta Pischeider
FUNZIONARIO TRIBUTARIO

